



# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ARCIERI VALSUGANA

## ***COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE***

### **Art. 1.**

È costituita un'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA (legge 128 del 21/5/04) ARCIERI VALSUGANA" nel rispetto degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile.

L'*Associazione* è basata sui diritti inviolabili della persona, sui principi solidaristici e di aggregazione sociale, senza discriminazioni di religione, sesso, convinzione politica, provenienza geografica, e non persegue scopi di lucro né diretti né indiretti.

La sede dell' Associazione è fissata in vicolo Don Pio Penzo n. 30, Schio 36015 Vicenza.

L'*Associazione* ha facoltà di variare la sede legale senza dover modificare il presente statuto.

## ***DURATA***

### **Art. 2.**

La durata dell'associazione è limitata e connessa al perpetuarsi dello scopo sociale.

## ***FINALITÀ E ATTIVITÀ***

### **Art. 3.**

L'*Associazione* ha come finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva connessa alla pratica del tiro con l'arco intesa come mezzo di formazione psicofisica e culturale, proponendosi di offrire idonei ed efficienti servizi relativi a esigenze motorie sportive, ricreative e culturali.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, L'*Associazione* realizza le seguenti attività, elencate al titolo meramente esemplificativo:

- a) perseguire iniziative culturali attraverso la gestione di attività nei campi della didattica in contesti scolastici e non, dell'informazione e della pratica sportiva in genere;
- b) organizzare e gestire manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
- c) promuovere e gestire corsi di istruzione di base di perfezionamento tecnico professionale, culturali e sportivi in genere, legate alla pratica arcieristica, anche in collaborazione con Enti Locali, Regionali e Statali, pubblici e privati, e con altri organismi di cui condivide finalità e metodi;

- d) gestire e condurre impianti e attrezzature sportive abilitate alla pratica del tiro con l'arco, anche tramite apposite convenzioni con Enti pubblici o privati.

A tal fine L'Associazione potrà assumere tutte le iniziative necessarie, conformi con lo Statuto associativo e la normativa vigente, per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale purché in maniera accessoria e non prevalente rispetto all'attività istituzionale.

#### **Art. 4.**

Per il perseguimento dei propri scopi, L'Associazione potrà affiliarsi - mediante delibera del Consiglio Direttivo - in qualsiasi momento a Federazioni Sportive Nazionali e Internazionali, Enti di promozione sportiva, impegnandosi per sé e i propri Soci all'osservanza degli Statuti dei Regolamenti e di tutte le norme, deliberazioni e disposizioni emanate dagli Organi Federali a cui sarà affiliata, laddove il rispetto delle regole federative non precluda, anche in parte, gli scopi associativi.

L'Associazione accetta di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale dello Stato Italiano e dell'ordinamento sportivo, nonché alle norme direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).

### **ORGANI SOCIALI - CARICHE ELETTIVE**

#### **Art. 5.**

Sono organi sociali e cariche elettive dell'associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Qualora il Consiglio Direttivo ravvisi l'opportunità potrà essere letto anche il Segretario, il Tesoriere, il Collegio dei Revisori dei Conti e individuate eventuali altre figure tecniche (ad esempio: Responsabile Istruzione, Responsabile Campo, Direttore Sportivo, ecc.) secondo quanto previsto dai Regolamenti interni.

### **I SOCI**

#### **Art. 6.**

Possono aderire all'Associazione in qualità di Soci, le persone fisiche e gli Enti che, condividendone gli scopi e accettando nello Statuto, intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

#### **Art. 7.**

La qualifica di Socio è subordinata all'accoglimento da parte del Consiglio Direttivo, della domanda scritta di iscrizione all'Associazione. Il rigetto della medesima domanda deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi.

Con la comunicazione dell'accettazione della domanda di iscrizione il nuovo Socio è tenuto a versare la quota sociale annuale, quella - sempre annuale - della tessera sportiva dell'EPS/Federazione di appartenenza, e fornire al Consiglio Direttivo il certificato medico, se richiesto dalla normativa.

#### **Art. 8.**

Le prestazioni fornite dai Soci sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi di spese effettivamente sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione in caso di necessità o volontà per meglio assicurare il funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le proprie attività, può intraprendere rapporti lavorativi anche retribuiti, ricorrendo prevalentemente ai propri associati.

#### **Art. 9.**

I Soci non possono chiedere la divisione del fondo comune o del materiale dell'Associazione, né pretendere la propria quota in caso di recesso.



I versamenti delle quote e i contributi associativi sono da considerarsi sempre a fondo perduto e quindi sono intrasmissibile non rivalutabili ad eccezione della causa di morte.

**Art. 10.**

**DIRITTI DEI SOCI**

Tutti i Soci hanno uguali diritti, tra cui di essere informati su tutte le iniziative e attività dell'*Associazione*.

I Soci maggiorenni al momento dell'ammissione acquistano il diritto di partecipare alle assemblee sociali nonché all'elettorato (attivo e passivo), di essere eletti alle cariche sociali (secondo quanto previsto dai Regolamenti interni) e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

I Soci minorenni non hanno diritto di voto né di essere eletti alle cariche sociali. Il loro voto è esercitato da chi ne ha potestà parentale.

La qualifica di Socio, in regola con il pagamento della quota associativa e della tessera sportiva delle EPS/Federazione, dà diritto a frequentare le strutture dell'*Associazione* - secondo le modalità stabilite dall'apposito Regolamento - e a tutte le iniziative indette.

I Soci hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso di 15 (quindici) giorni dall'appartenenza all'*Associazione*.

Qualora lo desiderino, hanno anche il diritto di effettuare ulteriori versamenti rispetto a quelli minimi richiesti e di prestare opere di manutenzione o similari, sempre concordate con il Consiglio Direttivo.

**Art. 11.**

**DOVERI DEI SOCI**

I Soci hanno l'obbligo di rispettare e far rispettare le norme dello Statuto e dei Regolamenti interni (anche di EPS/federazioni a cui l'*Associazione* aderisce), le decisioni degli Organi associativi, come pure di impegnarsi a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

Sono tenuti al versamento della quota di iscrizione annua all'*Associazione* decisa dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea dei Soci, nonché alla quota per la tessera dell'EPS/Federazione (ho Federazioni) di appartenenza.

Contro gli inadempienti potranno essere adottati provvedimenti disciplinari.

**Art. 12.**

**DECADENZA DEI SOCI**

La qualità di Socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per morosità protrattasi per un mese oltre la scadenza del pagamento delle quote;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di Socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti gravi e/o ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e Regolamenti interni, o che in qualunque modo arrechino danni gravi, anche morali, all'*Associazione*.

La perdita del titolo di Socio nei casi a), b) e c) è deliberata dal consiglio direttivo, mentre in caso di esclusione la delibera del consiglio direttivo deve essere ratificata da parte della prima assemblea ordinaria utile dei Soci (fino ad allora il provvedimento rimane sospeso). Il Socio interessato da provvedimento di esclusione avrà modo di presentare il suo ricorso scritto all'assemblea entro 30 (trenta) giorni. In caso di decisa esclusione, questa va comunicata all'interessato per iscritto.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro Soci e l'associato escluso non potrà più essere ammesso.



## **ASSEMBLEA DEI SOCI**

### **Art. 13.**

L'Assemblea dei Soci è organo sovrano deliberativo dell'Associazione, è composta da tutti i Soci che hanno il diritto di parteciparvi e di votazione, ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica o da chi ne fa le veci che la convoca almeno una volta l'anno e tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta scritta e motivata al Consiglio Direttivo da almeno un decimo dei Soci.

La convocazione delle Assemblee deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza (o tramite e-mail), deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

Ogni Socio ordinario maggiorenne potrà iscrivere argomenti all'ordine del giorno purché pervengano al Presidente almeno 4 (quattro) giorni prima della data dell'Assemblea tramite comunicazione scritta.

Affinché l'Assemblea sia regolare, la prima convocazione, sia ordinaria sia straordinaria, deve veder presenti o rappresentati la metà più 1 degli Associati, mentre la seconda convocazione regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti.

La deliberazione delle Assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli Associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

È consentita l'espressione del voto per delega: ciascun Socio può essere latore di massimo una delega scritta e firmata.

In caso di parità di votazioni, il voto del Presidente ha valore doppio.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito su apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti poteri:

- procedere alla nomina delle cariche sociali;
- definire il programma generale annuale delle attività;
- approvare il bilancio consuntivo e il preventivo;
- discutere e approvare l'importo della quota associativa annua proposta dal Consiglio Direttivo e il termine ultimo per il suo versamento, nonché eventuali modifiche;
- approva i Regolamenti;
- decidere sui ricorsi presentati dai Soci esclusi;
- discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno e sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservate alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera su:

- modifica dello Statuto, in presenza di almeno tre quarti degli Associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- scioglimento dell'Associazione e devoluzione del relativo patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

## **CONSIGLIO DIRETTIVO**

### **Art. 14.**



Il consiglio direttivo, organo esecutivo dell'Associazione, è investito dei più ampi poteri che non siano riservati per legge alla competenza dell'Assemblea dei Soci, ed è convocato dal presidente almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ogni volta che vi sia materia su cui deliberare o su richiesta di due terzi dei membri. La convocazione del consiglio direttivo non è vincolata da particolari norme purché tutti i membri vengano informati per tempo.

La seduta è valida solo quando vi interviene la maggioranza dei componenti le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità il voto del presidente ha valore doppio.

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 10 (dieci) componenti nominati dall'Assemblea; dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

Il consiglio direttivo elegge nel suo seno il presidente.

Spetta, a titolo puramente esemplificativo, al consiglio direttivo:

- eleggere i suoi membri e, per fondati motivi, revocarli;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni Assembleari;
- redigere il bilancio consuntivo e preventivo;
- redigere e proporre all'Assemblea e Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione;
- conferire procure speciali e generali;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività Sociali;
- deliberare sull'individuazione la nomina di figure tecniche (responsabile campo, responsabile istruzione, responsabile sportivo), di responsabili di commissioni di lavoro, nonché del segretario e del tesoriere;
- deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli Associati;
- proporre all'Assemblea l'importo della quota Associativa annua e il termine ultimo per il suo versamento;
- definire e autorizzare eventuali rimborsi compensi per i Soci;
- vigilare l'osservanza delle norme statutarie e Regolamenti;
- mantenere i contatti tra l'Associazione e la/le Federazione/i di appartenenza, con proprietà della/e struttura/e che ospitano le attività sportive, con le Istituzioni, gli sponsor e negozi di settore;
- attuare provvedimenti disciplinari;
- informare tutti i Soci delle iniziative e decisioni prese;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.

#### Art. 15.

Qualora venga a mancare in modo irreversibile uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Presidente e il Consiglio Direttivo non decadono ma provvedono al reintegro immediato indicando elezioni suppletive per i componenti da sostituire.

### IL PRESIDENTE

#### Art. 16.

Il presidente è eletto in seno al Consiglio Direttivo tra i suoi componenti ed è il legale rappresentante dell'Associazione, dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile. In caso di sua assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente.

Il Presidente:

- ha uso della firma Sociale, anche in operazioni che potrebbero essere poste in essere con istituti di credito, assicurazioni, singoli professionisti, ecc.;
- è autorizzato a riscuotere pagamento di ogni natura per i fini Sociali e a rilasciare quietanze;
- convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo, fissando l'ordine del giorno e avendo voto decisivo in caso di parità;
- sovrintende a tutte le attività Associate;



- può adottare provvedimenti di urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo non ratifichi per fondati motivi questi provvedimenti, degli stessi ne risponde personalmente il Presidente;
- ha facoltà di nominare avvocati e procuratori;
- può delegare parte dei suoi poteri, oltre che al Vicepresidente, anche ad altri Consiglieri o Soci con procura generale o speciale;
- il divieto per gli amministratori delle Società e delle Associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre Società o Associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

## **ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - RISORSE ECONOMICHE**

### **Art. 17.**

L'esercizio Sociale decorre dal 1 settembre con scadenza il 31 agosto dell'anno successivo.

Entro il 30 novembre di ogni anno il consiglio direttivo presenta per l'approvazione dell'Assemblea ordinaria: la relazione morale; il bilancio consuntivo o il rendiconto economico-finanziario dell'esercizio trascorso, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; il bilancio preventivo per l'anno in corso.

### **Art. 18.**

Per la realizzazione degli scopi istituzionali l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- quote associative e contributi di simpatizzanti;
- erogazioni, donazioni, contributi e lasciti testamentari di privati simpatizzanti;
- entrate derivanti da raccolte pubbliche e occasionali di fondi;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche documentate attività e progetti;
- qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo.

### **Art. 19.**

Il patrimonio Sociale di cui tutti i Soci sono responsabili, è di proprietà dell'Associazione e comprende:

- beni immobili e mobili;
- azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- donazioni, lasciti o successioni;
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Le quote Sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione, recesso di un Socio, la sua quota Sociale rimane di proprietà dell'Associazione ad eccezione della causa di morte (art. 148 DPR 917/86 TUIR)

### **Art. 20.**


È fatto divieto assoluto distribuire, anche in modo indiretto o tra i Soci, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale Sociale durante la vita dell'Associazione. Eventuali avanzi di gestione dovranno essere impegnati per la realizzazione delle attività istituzionali, di quelle a essa direttamente connesse, o all'acquisto di materiale sportivo.

## **SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

### **Art. 21.**

Lo scioglimento dell'Associazione (o eventuale fusione con altra Associazione) viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del relativo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso avvenga, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività e sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996,



numero 662, verrà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative con finalità analoghe o di utilità Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### NORME FINALI E RINVIO




#### Art. 22.

Il presente statuto consegnato insieme a i Regolamenti a tutti i Soci, deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione sportiva dilettantistica Arcieri Valsugana.

Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto e dai Regolamenti interni si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative (nazionali, comunitarie e locali) in materia di Associazioni (in particolare a quelle sportivo dilettantistiche), nonché alle norme del Codice Civile Italiano e degli enti di promozione sportiva o federazioni cui l'Associazione aderisce.

Schio, il 23/10/2019

Letto, approvato, confermato e sottoscritto:

PRESIDENTE	Massimo Castello	
SECRETARIO	Stefano Cusinato	
VICE PRESIDENTE	MIRCO CEOLA XXXXXXXX XXXXXXXX	

AGENZIA ENTRATE -  
AREA SERVIZI  
ESTREMI DI REGISTRAZIONE

Data 31 OTT. 2019 3 N° 3589  
Imposta di trascriz. € \_\_\_\_\_  
Totale imposta € 100,00

IL CAPO AREA  
IL FUNZIONARIO (\*)  
P. S. F. G. G. G.

(\*) Firma su delega del Direttore Provinciale

